

**Legge
concernente il rafforzamento della sorveglianza
del mercato del lavoro**

(del 25 settembre 2016)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- l’iniziativa popolare generica 10 ottobre 2011 «Basta con il dumping salariale in Ticino!»;
- il rapporto 14 giugno 2016 della Commissione della gestione e delle finanze;

richiamate:

- la legge federale sul lavoro del 13 marzo 1964;
- la legge cantonale sul lavoro dell’11 novembre 1968;
- la legge federale concernente le condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell’8 ottobre 1999;
- la legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero del 17 giugno 2005;
- la legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell’11 marzo 2008;

decreta:

Scopo

Art. 1 La presente legge ha per scopo il rafforzamento della sorveglianza del mercato del lavoro, attraverso:

- a) la valorizzazione dell’Unità di coordinamento del mercato del lavoro;
- b) il sostegno alla professionalizzazione delle Commissioni paritetiche;
- c) il potenziamento degli ispettori delle Autorità di controllo cantonali e delle Commissioni paritetiche.

Unità di coordinamento del mercato del lavoro

Art. 2 ¹Incombe all’Unità di coordinamento (USML) il segretariato della Commissione tripartita; l’USML si occupa, segnatamente, della coordinazione del sistema di sorveglianza del mercato del lavoro, della ricezione e della trasmissione delle informazioni necessarie all’attività di controllo e sorveglianza ai vari interessati. Svolge inoltre il ruolo d’interfaccia tra la Commissione tripartita, servizi dell’Amministrazione cantonale definiti dal Consiglio di Stato e altri attori del settore.

²L’Unità di coordinamento sostiene altresì il processo di professionalizzazione delle Commissioni paritetiche e i controlli del mercato del lavoro.

**Sostegno alla professionalizzazione
delle Commissioni paritetiche**

Art. 3 Su richiesta delle Commissioni paritetiche, il Cantone può mettere a loro disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie ad accompagnarle nel percorso di professionalizzazione, organizzando, segnatamente, corsi di formazione e momenti informativi.

**Potenziamento degli ispettori delle Autorità
di controllo cantonali**

Art. 4 Ai fini dell’esecuzione della presente legge, e ritenuto il parametro indicativo di un ispettore ogni 5’000 persone attive sul mercato del lavoro cantonale, è data facoltà al Consiglio di Stato, su proposta della Commissione tripartita, di rafforzare la dotazione delle autorità di controllo cantonali.

843.400

Potenziamento delle Commissioni paritetiche

Art. 5 ¹Al fine di favorire l'aumento e il miglioramento qualitativo dei controlli effettuati negli ambiti di loro competenza, le Commissioni paritetiche possono assumere nuovi ispettori allo scopo di raggiungere progressivamente la quota di cui all'art. 4 della presente legge.
²Il sussidiamento cantonale del 50% è subordinato alla firma di un contratto di prestazione.

Entrata in vigore

Art. 6 ¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, o se accolta in votazione popolare, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
²Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.¹

Pubblicata nel BU **2016**, 439.

¹ Entrata in vigore: 1° gennaio 2017 - BU 2016, 439.